D.A. n. 849

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE PER LA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Servizio 4 "Programmazione Ospedaliera"

"Nuovi requisiti ai fini dell'individuazione di centri di riferimento regionale per patologie di elevata specializzazione"

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 5 bis del D Lgs 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5;

Visto il D.A. n. 29684 del 6 agosto 1999, pubblicato sulla GURS n. 40 del 23.08.1999, con il quale è stata pianificata l'istituzione e la regolamentazione in Sicilia dei Centri di riferimento regionale per patologie di alta specializzazione o di rilevante interesse sociale e sanitario;

Visto il D.A. n. 30923 del 22 dicembre 1999, pubblicato sulla GURS n. 14 del 24.03.2000, con il quale sono state fissate ulteriori disposizioni in materia;

Visto il Piano Regionale della Salute 2011-2013;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 4 e s.m.i., inerente l'obbligo di pubblicazione dei decreti assessoriali sul sito internet della Regione Siciliana;

Vista la nota prot. n 90805 del 25 novembre 2015 con la quale erano stati indicati i criteri di valutazione dei centri di riferimento regionale di elevata specializzazione;

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e s.m.i. recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502;

Visto il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 recante "Adeguamento della Rete Ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70";

Visti i Decreti Assessoriali n. 1022 del 6 giugno 2018, n. 2006 del 24 ottobre 2013, n. 1938 del 24 ottobre 2018, n. 1030 del 29 maggio 2019 e n. 112 del 23 marzo 2022 con i quali si è provveduto ad aggiornare l'elenco dei centri di riferimento regionale per patologie di elevata specializzazione;

Considerato che negli ultimi anni si è registrato un incremento significativo delle istanze di riconoscimento e una eterogeneità marcata delle strutture richiedenti;

Considerato altresì, che molte di queste istanze non risultano coerenti con il concetto di "elevata specializzazione" e spesso riguardano attività sanitarie ordinarie o istituzionali e non dimostrano volumi, complessità o esiti clinici adeguati;

Ritenuto pertanto, di voler modificare i requisiti previsti nella scheda allegata alla sopra citata nota n.90805/2015 e meglio circoscrivere il riconoscimento di centro di riferimento regionale esclusivamente a quelle strutture che posseggano i requisiti sotto definiti nell'area clinica per la quale si chiede il riconoscimento:

1. Documentata attività svolta negli ultimi 3 anni (clinica, di laboratorio e strumentale), specifica per l'area clinica per la quale si chiede il riconoscimento;
2. Dotazione organica, strutturale e funzionale che deve essere numericamente e funzionalmente adeguata all'attività da svolgere;
3. Produzione di linee guida, protocolli specifici e/o procedure adottate per l'area clinica per la quale si chiede il riconoscimento;
4. Produzione scientifica riconosciuta a livello nazionale e/o internazionale nell'ultimo triennio relativa all'area clinica per la quale si chiede il riconoscimento;
5. Documentata esperienza in attività di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore nell'area clinica per la quale si chiede il riconoscimento;
6. Documentata attività di ricerca nell'ambito della disciplina per l'area clinica per la quale si chiede il riconoscimento;

e che tale riconoscimento non comporta ulteriori finanziamenti da parte della Regione;

Ritenuto altresì che per la verifica dei suddetti requisiti sia costituito apposito gruppo di lavoro che può, laddove ritenuto opportuno, svolgere anche delle site visit;

Ritenuto di prevedere che le richieste di riconoscimento dei Centri di Riferimento regionali, secondo i nuovi criteri, devono pervenire a questo Assessorato, Dipartimento Pianificazione Strategica – Servizio 4 "Programmazione Ospedaliera" a firma del Direttore Generale dell'Azienda/Legale Rappresentante della struttura sanitaria presso la quale insiste il centro candidato, tra l'1 settembre e il 30 settembre di ogni anno;

Ritenuto altresì di dover prevedere che i Centri di Riferimento individuati con i D.D.G. n. 1030 del 29 maggio 2019 e D.D.G. n. 112 del 23 marzo 2022 mantengono il loro "status" sino alla verifica del possesso dei nuovi requisiti;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità esposte in premesse che si intendono integralmente riportate, sono definiti i requisiti che devono possedere le strutture sanitarie candidate a centro di riferimento regionale ad elevata specializzazione come meglio sotto specificati:

1. Documentata attività svolta negli ultimi 3 anni (clinica, di laboratorio e strumentale), specifica per l'area clinica per la quale si chiede il riconoscimento;
2. Dotazione organica, strutturale e funzionale che deve essere numericamente e funzionalmente adeguata all'attività da svolgere;

3. Produzione di linee guida, protocolli specifici e/o procedure adottate per l'area clinica per la quale si chiede il riconoscimento;
4. Produzione scientifica riconosciuta a livello nazionale e/o internazionale nell'ultimo triennio relativa all'area clinica per la quale si chiede il riconoscimento;
5. Documentata esperienza in attività di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore nell'area clinica per la quale si chiede il riconoscimento;
6. Documentata attività di ricerca nell'ambito della disciplina per l'area clinica per la quale si chiede il riconoscimento;

e che tale riconoscimento non comporta ulteriori finanziamenti da parte della Regione;

Art. 2

Le richieste di riconoscimento dei Centri di Riferimento regionali, secondo i nuovi criteri, devono pervenire a questo Assessorato, Dipartimento Pianificazione Strategica – Servizio 4 "Programmazione Ospedaliera" a firma del Direttore Generale dell'Azienda/Legale Rappresentante della struttura presso la quale insiste il centro candidato, tra l'1 settembre e il 30 settembre di ogni anno.

Con successivo provvedimento sarà costituito apposito gruppo di lavoro preposto alla valutazione delle istanze che perverranno che potrà, laddove ritenuto opportuno, svolgere anche delle site visit.

Art. 3

I Centri di Riferimento, individuati con i D.D.G. n. 1030 del 29 maggio 2019 e D.D.G. n. 112 del 23 marzo 2022, manterranno il loro "status" sino alla verifica del possesso dei nuovi requisiti.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per l'integrale pubblicazione e al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, lì 26/06/2026

L'Assessore per la Salute
Dr. Marcello Caruso

MARCELLO CARUSO
REGIONE SICILIANA
25.06.2026 12:27:02
GMT+02:00